



Comune di Torri di Quartesolo

Via Roma, 174 - 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)

Codice Fiscale - Partita Iva : 00530900240

Posta Elettronica Certificata (PEC) : torridiquartesolo.vi@cert.ip-veneto.net

Official Web Site : www.comune.torridiquartesolo.vi.it



Sistema di Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n. 9159.CDTQ

AREA 3

SERVIZI AL CITTADINO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI INFORMATICI

REGOLAMENTO PER AMPLIAMENTI TEMPORANEI DI PUBBLICI ESERCIZI MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 30-07-2013

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25-03-2014

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 24-04-2018

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Composizione	3
Art. 4 – Ubicazioni, dimensioni e regole tecniche	3
Art. 5 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)	5
Art. 6 – Attività.....	6
Art. 7 – Orari	6
Art. 8 – Manutenzione degli elementi e dell'area occupata.....	7
Art. 9 – Danni arrecati	7
Art. 10 – Sospensione dell'attività per motivi e/o per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.....	7
Art. 11 – Sospensione e/o inibizione dell'attività	8
Art. 12 – Pagamento del canone (COSAP), del tributo sui rifiuti e servizi (TARES) e dei diritti di istruttoria	8
Art. 13 – Sanzioni e misure ripristinatorie	9
Art. 14 – Norma di rinvio.....	9

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e con l'obiettivo di riqualificazione del contesto urbano ed extra-urbano, disciplina l'ampliamento temporaneo dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande connesso con l'occupazione di suolo, sia esso pubblico o privato ad uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici, mediante dehors stagionali, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica elaborati dal Comune.

Art. 2 – Definizioni

1. Per *dehors* si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato ad uso pubblico o privato che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto – annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione – con le distinzioni di cui ai successivi commi, od annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto con i limiti descritti al comma 2 dell'articolo 3.
2. Per dehors stagionale si intende la struttura posta sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico o privato, per un periodo complessivo non superiore a **300 (trecento) giorni** nell'arco dell'anno solare.

Art. 3 – Composizione

1. Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo 2 sono classificati come di seguito indicato:
 - a) arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due);
 - b) elementi complementari di copertura e riparo (ombrelloni, tende, gazebi, ...);
 - c) elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti;
 - d) elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.
2. Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentita la sola collocazione di un massimo di quattro panche, ciascuna di massimo metri 2, e di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare, con possibilità di installare pedane, elementi complementari di copertura, riparo e di delimitazione.

Art. 4 – Ubicazioni, dimensioni e regole tecniche

1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio pubblico.
2. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto di un edificio ovvero su area privata, anche di uso pubblico, se non previo consenso del proprietario dell'area o dei proprietari, secondo i criteri di maggioranza di cui agli articoli 1117 e seguenti del Codice

Civile o dell'amministratore del condominio a nome dei proprietari dell'area, rilasciato nelle forme previste dalla legge.

3. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale ai sensi del Codice della Strada.
4. Non è consentito installare dehors o parti di esso se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici, oppure se collocati a una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri 1 dal tronco di alberi, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi ad edifici di culto. Tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile dell'edificio stesso.
5. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Sovrintendenza.
6. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
7. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a 5 metri. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del Settore tecnico competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio dovrà provvedere a proprie spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Settore tecnico comunale.
8. E' ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
9. Devono essere rispettate le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
10. Fermo quanto previsto al comma 4, qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza del dehors.
11. L'eventuale illuminazione dei dehors deve essere conforme alle disposizioni contenute nella L.R. 07.08.2009 n. 17.
12. Se il dehors viene concesso per una superficie complessiva tripla rispetto al locale interno, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati.
13. Qualora nei dehors vi sia manipolazione/mescita di alimenti e bevande, il titolare dovrà ottenere anche il nulla osta igienico-sanitario rilasciato dall'Azienda ULSS competente.
14. Sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio. In tal caso è necessario il rilascio, da parte dell'Ufficio comunale competente, la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale in materia, ove applicabile.
15. Per l'installazione di strutture diverse da quelle previste all'art. 3, trovano applicazione le specifiche disposizioni normative in materia di edilizia ed urbanistica, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380 ed in particolare dall'art. 6 del citato decreto.
16. Rimane, comunque, ferma la possibilità di negare o limitare l'ampliamento per salvaguardare le esigenze degli altri utenti dell'area interessata dall'occupazione o altre esigenze di pubblico interesse.

Art. 5 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

1. Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto che intenda collocare un dehors stagionale su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato, di fatto ampliando la superficie di somministrazione, deve presentare apposita Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), di cui all'art. 19 della Legge 241/1990, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
2. La Scia deve essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, a pena di nullità. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero nel caso in cui la segnalazione medesima sia presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
3. La Scia di cui al comma 1 dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:
 - a) planimetrie in tre copie in scala adeguata, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. Devono, inoltre essere presentate altrettante planimetrie in scala adeguata nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici;
 - b) relazione tecnico-illustrativa, con le specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, pedane, delimitazioni, coperture, gazebi, ombrelloni, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti, ...);
 - c) fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito, in triplice copia o, meglio, su supporto informatico;
 - d) nel caso di utilizzo di area privata, consenso del proprietario dell'area o di ogni singolo condominio o dell'amministratore del condominio a nome dei proprietari dell'area, rilasciato nelle forme previste dalla legge della proprietà;
 - e) nel caso in cui la struttura venga posta a contatto di un edificio consenso del proprietario dell'edificio o di ogni singolo condominio o dell'amministratore del condominio a nome dei proprietari dell'area, rilasciato nelle forme previste dalla legge della proprietà;
 - f) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
 - g) dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla-osta igienico sanitario, nel caso di cui al comma 13 del precedente articolo.
4. La validità della Scia presentata è subordinata al positivo esito della verifica, per quanto di rispettiva competenza, dei seguenti uffici:
 - 1) Settore Urbanistica – Edilizia Privata;
 - 2) Settore Commercio ed Attività Produttive;
 - 3) Settore Polizia Locale;
 - 4) Settore Lavori Pubblici – Viabilità;

5) Settore Tributi.

5. Qualora l'area interessata dall'ampliamento sia pubblica o privata ad uso pubblico, l'efficacia della Scia, e quindi anche l'inizio dell'attività in ampliamento, è automaticamente sospesa fino all'ottenimento, da parte del segnalante, della prescritta concessione di suolo pubblico, come previsto e disciplinato dal vigente Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico.
6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il segnalante, al fine del rilascio della concessione all'occupazione del suolo pubblico o privato ad uso pubblico, dovrà inoltrare apposita istanza al competente Ufficio Tributi nelle forme e modalità previste dal vigente Regolamento comunale Cosap. Nell'eventualità di mancata presentazione della richiesta di concessione, se dovuta, entro il termine indicato all'art. 19, c. 3, della Legge 241/1990 (attualmente 60 giorni) dalla data di presentazione della Scia ovvero dalla data di ricevuta notizia di tale obbligo da parte del SUAP, il Responsabile SUAP adotterà il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, di cui al medesimo comma 3, con la contestuale archiviazione della Scia presentata.
7. Qualora l'Ufficio Tributi neghi il rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico o privato ad uso pubblico, qualora dovuto, il Responsabile SUAP procederà con l'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, di cui all'art. 19, c. 3, della Legge 241/1990, con contestuale archiviazione della Scia presentata.
8. Costituisce motivo ostativo al favorevole accoglimento della Scia la fattispecie prevista dall'art. 26, c. 6, del Regolamento comunale Cosap.
9. Per quanto non espressamente previsto, a livello procedimentale, nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute nella Legge 241/1990 e nel D.P.R. 160/2010, nell'ambito del procedimento cosiddetto "automatizzato".

Art. 6 – Attività

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.
2. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

Art. 7 – Orari

1. Il dehors osserva l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio a cui è annesso.
2. Al fine di salvaguardare il riposo e la quiete delle persone, gli intrattenimenti musicali, regolarmente autorizzati e diversi quelli indicati al precedente art. 6, c. 2, devono terminare non oltre le ore 24:00.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco.
4. Il Sindaco può, altresì, con ordinanza stabilire limitazioni per l'orario di apertura al pubblico dei dehors.

Art. 8 – Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

1. E' fatto obbligo mantenere l'area oggetto di ampliamento in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali. A quelli autorizzati non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione e comunque altri oggetti.
3. La Scia presentata ai sensi del presente regolamento non costituisce autorizzazione/assenso ad effettuare interventi sull'area occupata o potatura delle alberature esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
6. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi di arredo di cui al punto a), comma 1, del precedente articolo 3, dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca dell'autorizzazione.
7. Allo scadere del termine di validità della Scia presentata ed in caso di inibizione o sospensione dell'attività di cui al presente regolamento, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dall'area ogni singolo elemento del dehors.

Art. 9 – Danni arrecati

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio pubblico autorizzato.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al titolare dell'esercizio le spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 10 – Sospensione dell'attività per motivi e/o per sopravvenute esigenze di interesse pubblico

1. L'attività in ampliamento oggetto della Scia di cui di cui al presente regolamento è sospesa con provvedimento del Responsabile SUAP nei seguenti casi:
 - a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il Responsabile SUAP provvede a comunicare al destinatario la data in cui l'area dovrà essere resa libera da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione dovrà avvenire con almeno 15 giorni di preavviso;
 - b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture.

I costi saranno, in ogni caso, a carico del titolare dell'autorizzazione.

2. Nel caso di sospensione di cui al precedente comma è previsto, qualora già interamente versato, il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta dell'interessato, in detrazione al canone degli anni successivi.

Art. 11 – Sospensione e/o inibizione dell'attività

1. I provvedimenti di cui ai commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.
2. L'attività in ampliamento di cui al presente regolamento è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) agli arredi autorizzati siano apportate modificazioni, anche di modesta entità, rispetto al progetto approvato;
 - b) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
 - d) i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione.
3. L'attività in ampliamento di cui al presente regolamento è inibita qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) gli elementi di arredo di cui al punto a), comma 1, dell'articolo 3 non vengano ritirati e custoditi con le modalità previste nell'articolo 8;
 - b) le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
 - c) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e della TARES entro le scadenze previste;
 - d) in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
 - e) nel caso di reiterazione delle violazioni alle disposizioni disciplinate dal presente regolamento e dalle altre norme specifiche di settore;
 - f) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni e/o indicazioni eventualmente impartite dai competenti uffici comunali interessati.
3. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Responsabile SUAP, previa notifica di un atto di diffida, con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
4. In caso di revoca il Responsabile SUAP ne dà comunicazione al Settore Tributi ed al Comando di Polizia Locale.

Art. 12 – Pagamento del canone (COSAP), del tributo sui rifiuti e servizi (TARES) e dei diritti di istruttoria

1. Il canone relativo all'ampliamento con dehors annesso ad esercizio pubblico su area pubblica e/o privata ad uso pubblico è commisurato alla superficie totale dell'area interessata dalla

collocazione gli elementi descritti al comma 1 dell'articolo 3 ed in relazione alla durata dell'installazione.

2. Gli spazi di ristoro all'aperto annessi a laboratori artigianali, di cui al comma 2 dell'articolo 3, sono equiparati a dehors al fine della corresponsione del canone.
3. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento COSAP.
4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte dei soggetti autorizzati, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento COSAP.
5. E', altresì, dovuto il pagamento della TARES – tributo comunale sui rifiuti e servizi, nella misura di volta in volta quantificata dal competente Settore Tributi secondo le modalità stabilite nel vigente regolamento comunale relativo all'applicazione della TARES.
6. Il richiedente è, altresì, tenuto al pagamento, al momento della presentazione della Scia, dei diritti di istruttoria negli importi stabiliti, con propria deliberazione, dalla Giunta comunale.

Art. 13 – Sanzioni e misure ripristinatorie

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento saranno sanzionate in base alle specifiche disposizioni normative violate, con le modalità e procedure previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689.
2. Nel caso in cui venga accertata l'allestimento di dehors ovvero l'ampliamento della superficie di somministrazione, in assenza di presentazione della Scia ovvero nel caso di Scia presentata e non accolta e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'esercizio cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'ampliamento abusivo, entro 5 giorni dalla contestazione.
3. L'organo accertatore deve intimare, sul verbale di contestazione, la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni dalla data di notificazione del verbale. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'esercizio cui la struttura è annessa. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa alla presentazione di nuove Scia per i successivi anni.
4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Comando di Polizia Locale.

Art. 14 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle specifiche disposizioni e direttive in materia ed in particolare:
 - a) Legge 07.08.1990 n. 241;
 - b) Legge Regionale 21.09.2007 n. 29;

- c) Vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP);
- d) D.P.R. 07.09.2010 n. 160;
- e) Vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;
- f) Legge 24.11.1981 n. 689;
- g) D. Lgs. 30.04.1992 n. 285.
